



Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 10 del 28.04.2025

Oggetto: Chiusura temporanea Cimitero Comunale Nuovo per il giorno 30.04.2025.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10 Settembre 1990.

VISTO il Regolamento Comunale per le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 23.03.2011 e s.m.i.-

CONSIDERATO che è stata presentata richiesta da parte di familiari per l'estumulazione salma di n.3 defunti.

VISTO il parere espresso dell'Asp Messina - Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo, pervenuto a questo Ente in data 24.04.2025 al prot. n. 5440, favorevole all'esecuzione dell'estumulazione di n.3 salme che verranno effettuate alle ore 9,00 del giorno 30.04.2025.

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18.2.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale.

RISCONTRATA la necessità di disporre la chiusura temporanea al pubblico del Cimitero Comunale Nuovo durante l'esecuzione delle operazioni di estumulazione, al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse e l'incolumità dei cittadini in visita al cimitero, precisando che è consentita la presenza dei soli familiari dei defunti.

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. La chiusura temporanea del Cimitero Comunale Nuovo, ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati, al fine di procedere alle operazioni di estumulazione straordinaria di n.3 salme sepolte nel Cimitero Nuovo di questo Comune, dalle ore 8,30 e sino al termine delle operazioni di estumulazione, prevista per il giorno 30 APRILE 2025.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo pretorio Comunale;
- l'apposizione di idonei avvisi nell'area cimiteriale;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2025



IL SINDACO
(Pistone Letterio)